

UN PO' DI STORIA.....



REGIONE DEL VENETO

già registrato

PIANO REGIONALE SMALTIMENTO R.U. - 1988

Obiettivi:


- attuare un programma di interventi per costituire un sistema organico territorialmente e funzionalmente integrato per la raccolta, il trasporto, il recupero, il trattamento dei rifiuti e l'istituzione del mercato delle materie prime seconde
- Autosufficienza a livello locale
- Applicazione del Principio di prossimità.

Strumenti:

- suddivisione del territorio in 30 Bacini di utenza base dell'organizzazione e della gestione nello smaltimento dei rifiuti nel Veneto
- costituzione degli Enti responsabili di Bacino
- autosufficienza sia a livello regionale, sia all'interno dei Bacini di Utenza;
- individuazione di uno o più impianti o discarica per ogni Bacino;
- specifici obblighi di conferimento dei RSU prodotti nel territorio dei singoli Bacini agli impianti o discariche assegnati al Bacino stesso..



ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA- PRRSU 1988



Competenze Enti responsabili di Bacino

- provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti direttamente o in concessione;
- effettuare studi di fattibilità degli impianti con proposte di individuazione di ulteriori siti;
- promuovere ed organizzare iniziative per la raccolta differenziata a vari livelli;
- coordinare la raccolta ed il trasporto dei rifiuti;
- provvedere alla raccolta dei dati di produzione dei vari Comuni;
- formulare le proposte di aggiornamento del Piano nell'ambito di competenza..

...**OGGI**...

Legge regionale 21/1/2000, n. 3

Obiettivi

- promuovere la gestione unitaria dei rifiuti urbani in “*Ambiti Territoriali Ottimali*” (ATO) – secondo le modalità programmate dall’*“Autorità d’Ambito”* (AdA) - al fine di realizzare l’autosufficienza nello smaltimento degli stessi.

Strumenti di pianificazione:

- Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani
- Piani Provinciali di gestione dei rifiuti urbani..

Piano Regionale Gestione R.U.

stabilisce

- la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei RU da realizzare nella Regione tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei RU all'interno degli ATO nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;
- la tipologia e la quantità degli impianti per l'incenerimento, con recupero energetico, dei RU e per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, tenendo conto che in tal caso l'ambito territoriale ottimale per la gestione è l'intero territorio regionale..

Piano Provinciale Gestione R.U.

Obiettivi: assicurare negli ATO l'autosufficienza dello smaltimento dei RU, ad esclusione degli aspetti legati alla termovalorizzazione.

Estensione ATO: corrisponde di norma al territorio provinciale; possono però essere individuati ATO subprovinciali.

Contenuti Piani Provinciali:

- tipologia, fabbisogno e localizzazione degli impianti da realizzare nell'ATO, tenuto conto dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema sia pubblico che privato;
- schema di convenzione e relativo disciplinare regolante i rapporti fra l'A.d.A. e soggetti che effettuano la gestione operativa dei RU;
- indirizzi per la redazione da parte delle A.d.A. di regolamenti tipo per la gestione dei rifiuti urbani..

NORME TRANSITORIE

i bacini di utenza previsti dal PRSU 1988
fungono da ATO fino all'approvazione
dei Piani Provinciali..

....DOMANI!



novembre 2004:

CONSIGLIO REGIONALE APPROVA:

- **Piano Regionale gestione Rifiuti Urbani**
- **Piano Provinciale Gestione Rifiuti Urbani (6 province)**
- **Legge Regionale n. 22/04 (modifica L.R. 3/2000)..**



A.T.O UNICO

NUOVA ORGANIZZAZIONE IN ATO
 PRGRU approvato con D C R n. 59 in data 22.11.2004

AUTORITÀ D'AMBITO

I Comuni e le Province ricadenti in ciascun ATO, individuato dal piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, istituiscono l'Autorità d'Ambito.

Tempistica:

- **180 giorni dall'approvazione del piano provinciale: i comuni e le province ricadenti in ciascun ATO provvedono, attraverso la Conferenza d'ambito, ad individuare la forma di cooperazione (Convenzione o Consorzio); in caso di inutile decorso del termine il Presidente della Provincia provvede previa diffida, in via sostitutiva, ad adottare la forma del consorzio.**
- **Successivi 60 giorni: ciascun ente locale approva la convenzione**
- **Successivi 30 giorni: stipula convenzione istitutiva di AdA**

Obiettivi: garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Ruolo: Ente di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani..

FUNZIONI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO (1)

l'Autorità d'ambito provvede a:

- **redigere ed approvare il programma pluriennale degli interventi (con indicazione localizzazione impianti previsti e relative risorse finanziarie);**
- **realizzare gli interventi previsti dal programma pluriennale o individuare i soggetti cui affidarla;**
- **individuare i soggetti cui affidare la gestione operativa dello smaltimento dei rifiuti urbani, nonché della raccolta e trasporto, qualora i singoli comuni non si organizzino autonomamente..**



FUNZIONI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO (2)

- **coordinare i criteri per la determinazione della tariffa (copertura costi per servizi relativi alla gestione dei RU - art. 49 d.lgs. n. 22/1997) e provvedere alla riscossione della stessa direttamente o tramite terzi;**
- **adottare il regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani da applicare da parte dei Comuni;**
- **verificare la gestione operativa;**
- **stabilire obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo Comune al fine del raggiungimento per l'intero ambito delle percentuali previste (il mancato raggiungimento, nei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, delle percentuali minime stabilite comporta l'impossibilità per gli ATO di accedere a contributi)..**



FUNZIONI DELL'AUTORITÀ D'AMBITO (3)

- raccogliere ed elaborare i dati di produzione dei rifiuti urbani e di raccolta differenziata nei Comuni
- raccogliere i dati necessari alla certificazione dell'effettivo recupero dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata;
- organizzare e coordinare il sistema delle raccolte ed il trasporto dei rifiuti agli impianti di recupero e smaltimento
- approvare la maggiorazione delle tariffe - per il conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di smaltimento e recupero - necessaria per far fronte alle proprie spese di funzionamento, alle ulteriori forme di compensazione ambientale, per finanziare il programma pluriennale, da destinare per interventi a favore dei Comuni che raggiungono gli obiettivi di RD previsti da ciascun ATO..



L'AUTORITÀ d'AMBITO NON PUO':

svolgere attività di gestione operativa relative alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani..

ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

i Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati attraverso l'Autorità d'Ambito;

l'Autorità d'Ambito provvede alla organizzazione ed alla gestione del servizio di norma tramite un unico gestore salvo:

- il servizio di raccolta e trasporto che può essere organizzato autonomamente dai singoli Comuni mediante l'individuazione del soggetto gestore;**
- la possibilità di prevedere più soggetti gestori, ove particolari ragioni di natura territoriale, amministrativa, economica e tecnica lo richiedano..**



Impianti di gestione di rifiuti urbani di iniziativa pubblica

- Impianti di gestione dei rifiuti urbani previsti nell'elaborato C PRRU: realizzati esclusivamente dalle Autorità d'Ambito o da soggetti individuati dalle stesse mediante le procedure concorsuali di evidenza pubblica.
- Impianti di gestione dei rifiuti urbani previsti nell'elaborato D PRRU: realizzati da una delle Autorità d'ambito ricomprese nei bacini di utenza previsti nel medesimo elaborato, anche attraverso società, anche miste con soggetti privati, appositamente costituite.
- Gestione degli impianti: effettuata esclusivamente da soggetti individuati mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica..



Legge Regionale n. 22/04

Fino individuazione forme di servizio di gestione dei RU da parte di A.d.A e operatività dell'organizzazione del servizio approvata:

- enti responsabili di bacino (P.R.S.R.S.U. 1988) rimangono in essere**
- continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza – ma non oltre il 31 dicembre 2006 - le concessioni ed i contratti di servizio vigenti per l'affidamento della gestione operativa relativa a raccolta, trasporto e smaltimento dei RU, rilasciate e stipulati dagli enti responsabili di bacino.**

Successivamente gli enti responsabili di bacino sono soppressi e le relative concessioni e contratti di servizio si estinguono.

A.d.A. definiscono i criteri e le modalità di conferimento al proprio patrimonio delle quote di partecipazione ripartite a seguito dell'estinzione degli enti responsabili di bacino..